



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 ottobre 2022:

LEGGE 25 ottobre 2022 n.148

II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022, MODIFICHE ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2021 N.207 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 1

(Modifica articolo 3 della Legge 22 dicembre 2021 n.207 e successive modifiche)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della Legge 22 dicembre 2021 n.207, già modificato dall'articolo 1 della Legge 24 giugno 2022 n.94, è così ulteriormente modificato:

“1. Al fine di acquisire le risorse finanziarie per gli interventi a sostegno e rilancio del sistema economico e finanziario sammarinese e per il reperimento della liquidità anche a seguito dell'emergenza sanitaria, il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare contratti di finanziamento o ad emettere, in una o più soluzioni, entro il 31 dicembre 2022, Titoli del debito pubblico da collocarsi sul mercato nazionale o internazionale, sino ad un ammontare complessivo di euro 80.000.000,00.”.

Art. 2

(Vendita dei beni pignorati)

1. All'articolo 26 della Legge 17 giugno 1994 n.55 e successive modifiche è introdotto il comma 7 bis:

“7 bis. Le vendite coattive, che anche in deroga ai commi 2 e 3 devono svolgersi all'incanto con sistemi anche diversi dalle tre candele, constano al massimo di tre aste per tutti i beni.

Le aste vengono indette ai seguenti valori base:

- alla prima asta il bene deve essere posto in vendita al valore di stima determinato dagli Ufficiali Giudiziari ricorrendo a listini e mercuriali per i beni mobili e mobili registrati, e da perito giudiziario per i beni immobili, per i quali la stima dovrà tenere conto degli eventuali abusi edilizi e dei costi da sostenere per la sanatoria;

- se la prima asta va deserta, il bene è posto in vendita nella seconda asta al prezzo pari all'80% del valore di stima;
- se anche la seconda asta va deserta, il bene è posto in vendita nell'ultima asta al prezzo pari al 60% di stima;
- se anche la terza asta va deserta, il Giudice assegna al creditore istante ovvero, in difetto, agli altri creditori intervenuti nel procedimento esecutivo, un termine non inferiore a trenta giorni per i beni mobili anche registrati, e non inferiore a novanta giorni per i beni immobili, affinché dichiarino se intendono ottenere l'assegnazione del bene ad un valore pari al 55% della stima;
- qualora il creditore non richieda l'assegnazione, ovvero dopo l'inutile decorso del termine concesso, il pignoramento del bene è revocato.”.

2. Il comma 6 dell'articolo 26 della Legge 17 giugno 1994 n.55 è così sostituito:

“6. La Cancelleria, entro i 15 giorni successivi all'emissione del decreto di vendita, redige e provvede a pubblicare sul sito internet del Tribunale nonché a far affiggere in tutti i Castelli ed eventualmente anche nei limitrofi Comuni italiani, pubblico manifesto dal quale risultino chiaramente la data, l'ora ed il luogo in cui la vendita sarà effettuata, il tipo, la qualità e la quantità dei beni da vendere ed ogni altra condizione o modalità risultante dal decreto di vendita.”.

3. Il comma 9 *ter*, punto ii), lettera b), dell'articolo 26 della Legge 17 giugno 1994 n. 55 come introdotto dalla Legge 27 agosto 2021 n.154 è così sostituito:

“b) non inferiore al prezzo base dell'asta andata deserta;”.

4. Le superiori disposizioni si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso. Qualora in tali procedimenti siano state effettuate aste con esito infruttuoso, le successive aste devono essere bandite, avuto riguardo all'ultima asta andata deserta ed applicando la gradualità di cui all'articolo 26, comma 7 *bis* della Legge 17 giugno 1994 n.55; qualora vi sia stata almeno un'asta andata deserta con il ribasso al 60% del valore di stima, si applica il procedimento di cui all'articolo 7 *bis*, ultimo capoverso, dell'articolo 26 della Legge 17 giugno 1994 n.55, come introdotto dal presente articolo.

Art. 3

(Disposizioni per l'acquisto di fabbricati da parte di cittadino straniero)

1. È dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 31 dicembre 2022, apposito decreto delegato al fine di revisionare le norme di cui al CAPO II della Legge 3 ottobre 2019 n.154 avente ad oggetto “Disposizioni per l'acquisto di fabbricati da parte di cittadino straniero” anche al fine di coordinarle con le previsioni dell'articolo 84 della Legge 14 dicembre 2017 n.140.

Art.4

(Variazioni straordinarie e registrazioni contabili al Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio 2021)

1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2 della Legge 24 giugno 2022 n.94 sono approvate le variazioni straordinarie al Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2021 riepilogate nella delibera del Congresso di Stato n.18 del 2 agosto 2022 (Allegato 1).

2. Ai sensi dell'articolo 26, comma 1 della Legge 24 giugno 2022 n.94 sono approvate le variazioni straordinarie al Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2021 riepilogate nella delibera del Congresso di Stato n.19 del 2 agosto 2022 (Allegato 2).

Art. 5

(Conferimento in conto capitale al Veicolo Pubblico di Segregazione dei Fondi pensione)

1. L'articolo 68 della Legge 22 dicembre 2021 n.207 è così modificato:
"1. Il Congresso di Stato è autorizzato ad effettuare, per l'esercizio finanziario 2022, trasferimenti in conto capitale sul capitolo 2-3-6354 "Conferimento in conto capitale al Veicolo Pubblico di Segregazione Fondi Pensione" fino alla concorrenza di euro 9.559.119,63."

Art. 6

(Conferimento nella Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A)

1. Per effetto ed in conformità di quanto disposto dall'articolo 7 del Decreto Delegato 27 luglio 2020 n.126 e dall'articolo 3 della Legge 24 giugno 2022 n.94, i crediti vantati dall'Ecc. Camera verso la Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A., in considerazione della coincidenza tra emittente e ricevente dei titoli del debito pubblico, sono registrati nel bilancio dello Stato dell'esercizio finanziario 2022 come conferimento a titolo di riserva nella predetta società.
2. Ai sensi di quanto disposto dal comma 1, sul capitolo 2-3-6360 "Sottoscrizione quote e partecipazioni azionarie", è previsto, per l'esercizio finanziario 2022, uno stanziamento di euro 10.582.000,00.
3. La disposizione contabile di cui ai precedenti commi non pregiudica in alcun modo né costituisce presupposto di decadenza di qualsivoglia azione di risarcimento o rivalsa anche in via giudiziaria dei diritti patrimoniali e di credito dell'Ecc.ma Camera. Sono inoltre fatte salve tutte le eventuali azioni di responsabilità esperibili in relazione alle condotte che hanno prodotto danno o che hanno eroso il patrimonio o le somme rimborsabili allo Stato in quanto creditore.

Art. 7

(Sequestri ai sensi delle disposizioni in materia penale)

1. I rapporti bancari, finanziari o assicurativi oggetto di sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria penale vengono trasferiti su dedicati rapporti accessi presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino che ne cura la custodia.
2. I rapporti già oggetto di sequestro, ai sensi del comma precedente, qualora il custode giudiziale non sia già Banca Centrale della Repubblica di San Marino, dovranno essere trasferiti entro il 30 aprile 2023. È onere dell'attuale custode sollecitare il trasferimento.

Art. 8

(Imposta di registro sui contratti per il servizio scolastico 2022-2023)

1. Al fine di contrastare gli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime, i contratti per il servizio di trasporto scolastico sottoscritti con stazioni appaltanti pubbliche relativi all'anno scolastico 2022-2023, assolvono l'imposta fissa di registro nella misura minima di 70,00 (settanta/00) euro.

Art. 9

(Disposizioni relative ad opere ed interventi per la produzione di energie rinnovabili in condomini)

1. Ai fini del presente articolo, i termini ed espressioni indicati ai commi successivi assumono i significati di seguito indicati:

- a) condominio: la coesistenza della proprietà superficaria esclusiva, spettante a ciascun condomino sul proprio piano o porzione di piano, con la comunione forzosa su alcune parti dell'edificio non suscettibili di divisione;
 - b) condomino: il titolare della proprietà superficaria esclusiva di un piano o porzione di piano del condominio;
 - c) opere ed interventi per la produzione di energie rinnovabili: le opere e gli interventi tesi all'installazione di impianti fotovoltaici, impianti solari termici e pompe di calore incluse le opere e gli interventi edili funzionali alla realizzazione degli stessi;
 - d) almeno la metà del valore dell'immobile: almeno la metà della totalità di millesimi in cui vengono espressi i valori dei piani o delle porzioni di piano ragguagliati a quelli dell'intero edificio, come indicati nella tabella millesimale del condominio.
2. I condomini, in forza di deliberazione assembleare approvata con un numero di voti che rappresenta la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'immobile, possono disporre le innovazioni aventi ad oggetto le opere e gli interventi per la produzione di energie rinnovabili da parte del condominio sul lastrico solare o su altra idonea superficie comune, sulla base della normativa vigente in materia.
3. I condomini che non intendono trarre vantaggio dalle opere o dagli interventi di cui al comma 1, sono esonerati da qualsiasi contributo di spesa. I condomini, i loro eredi o aventi causa possono, tuttavia, in qualunque tempo partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e manutenzione dell'opera.
4. Le istanze per l'attivazione di procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera c) sono presentate dai condomini che rappresentano almeno la metà del valore dell'immobile o da soggetti delegati sulla base della deliberazione assembleare di cui al comma 2, oppure di altra successiva deliberazione adottata con le medesime maggioranze.
5. Con decreto delegato, da adottarsi entro il 31 dicembre 2022, saranno disciplinati:
- i presupposti per la realizzazione di opere e interventi per la produzione di energie rinnovabili sul lastrico solare o su altra idonea superficie di un immobile in comproprietà;
 - i presupposti per la realizzazione di opere e interventi per la produzione di energie rinnovabili da parte di terzi che conseguono un diritto reale o personale di godimento sul lastrico solare o su altra idonea superficie comune di un condominio o di un immobile in comproprietà.
6. Con il decreto delegato di cui al comma 5 potranno essere apportate modifiche al presente articolo.

Art. 10

(Modifica ammontare contributo in conto interessi in favore delle imprese)

1. Il comma 2 dell'articolo 31 del Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51 è così sostituito:
“2. Il contributo in conto interessi di cui al comma 1 è stabilito nella misura del 100% del tasso di interesse applicato sul finanziamento erogato dagli istituti di credito convenzionati che può essere concesso nella forma del contratto di mutuo con una durata massima di 20 anni. Il contributo in conto interessi si applica fino al 100% della spesa prevista per gli interventi di cui al comma 1 fino all'importo massimo complessivo di spesa pari ad euro 300.000,00.”.

Art. 11

(Installazioni di impianti di produzione di energia da fotovoltaico ai fini dell'ottenimento incentivi previsti nei Capi I, II e IV del Decreto Delegato n.51/2017 e successive modifiche)

1. Ai fini del soddisfacimento dei requisiti minimi previsti per il beneficio degli incentivi previsti nei Capi I, II e IV del Decreto Delegato n.51/2017, si considera nel calcolo relativo alla produzione di energia elettrica da FER la produzione dell'energia da parte di impianto fotovoltaico nella sola modalità di regime di scambio sul posto di cui all'articolo 22 della Legge n.48/2014, da installarsi

sopra l'edificio o in alternativa su pensiline, pergole, tettoie o su altri edifici insistenti nelle aree di pertinenza.

Art. 12

(Disposizioni relative agli impianti fotovoltaici installati su pensiline, pergole e tettoie)

1. Le lettere r) e s) dell'articolo 2 del Decreto Delegato 24 Luglio 2014 n.120 sono così modificate:

“r) pensilina: struttura accessoria, fissa o rimovibile, posta a copertura di parcheggi o percorsi pedonali. Non rientrano in questa tipologia le strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, che risultano scollegate e non funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d'uso;

s) tettoia:

- 1) struttura posta a copertura di ambienti esterni agli edifici formata da spioventi che poggiano sul muro degli edifici stessi;
- 2) struttura fissa o amovibile, indipendente all'edificio, purché pertinente e funzionale allo stesso;”.

2. Le lettere c) e d) dell'articolo 17 del Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51 sono così modificate:

“c) installazione di impianti solari termici, oltre ai casi previsti all'articolo 18, comma 1, lettera b) del Decreto Delegato n.120/2014, su pensiline e tettoie, sia fisse che amovibili (complanarmente alla superficie di copertura) ovvero a terra se su area caratterizzata da edificabilità;

d) installazione di impianti fotovoltaici, oltre ai casi previsti all'articolo 18, comma 1, lettera a) del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.120, su pensiline, pergole e tettoie, sia fisse che amovibili (complanarmente alla superficie di copertura);”.

3. Nell'espressione “nelle relative pertinenze” di cui alla lettera C.1 “Dimensionamenti degli impianti”, lettera C “Produzione di energia elettrica da FER”, requisito 2.6, Allegato 2 della Legge 3 aprile 2014 n.48, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 52 della Legge 23 dicembre 2020 n.223, sono incluse pensiline, pergole e tettoie, sia fisse che amovibili.

4. La disciplina del presente articolo potrà essere integrata con regolamento del Congresso di Stato emesso ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 su proposta dell'Autorità di Regolazione per i Servizi pubblici e l'Energia.

Art.13

(Incentivo per mezzo di detrazione d'imposta)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del Decreto Delegato n.51/2017, così come modificato dall'articolo 11, comma 1 del Decreto Delegato 25 giugno 2021 n.116, è aggiunto il seguente comma: “2 bis. Ai fini di ridurre i consumi di gas naturale e di energia elettrica per interventi di cui al comma 2 lettere c), e) ed h) realizzati nella medesima unità immobiliare, provvista di concessione o autorizzazione edilizia e di allibramento catastale aggiornato o di certificazione di avvenuto deposito dell'allibramento, purché al momento della presentazione della domanda siano stati realizzati almeno due tra quelli summenzionati, è riconosciuta una detrazione di imposta per una percentuale pari all'80% delle spese sostenute fino ad una spesa massima complessiva di euro 30.000,00 (trentamila/00), da suddividere in quindici anni con un massimo di 2.000,00 (duemila/00) per periodo di imposta.”.

2. Il comma 5 *quater* dell'articolo 18 del Decreto Delegato n.51/2017 è così modificato: “5 *quater*. Le disposizioni del presente articolo si applicano per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2023.”.

3. Dopo il comma 5 *sexies* dell'articolo 18 del Decreto Delegato n.51/2017 è aggiunto il seguente comma:

“5 *septies*. Qualora la medesima unità immobiliare abbia beneficiato di incentivo per mezzo di detrazione ai sensi del Decreto Delegato n.5/2015 e successive modifiche a seguito di uno tra gli interventi previsti al comma 2 *bis*, l'ulteriore intervento effettuato tra quelli previsti al medesimo comma, beneficia di una detrazione applicata sulle spese sostenute fino ad una spesa massima complessiva di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) da suddividere in quindici anni con un massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) per periodo di imposta. La suddetta detrazione di imposta si applica alla spesa effettiva sostenuta decurtata dell'importo precedentemente autorizzato.”.

4. Dopo il comma 5 *septies* dell'articolo 18 del Decreto Delegato n.51/2017 è aggiunto il seguente comma:

“5 *octies*. Qualora la medesima unità immobiliare abbia beneficiato di incentivo per mezzo di detrazione ai sensi del Decreto Delegato n.5/2015 e successive modifiche a seguito di uno o più interventi di cui al comma 2 lettere a), b), d), f) e g), e al momento della presentazione della domanda siano stati effettuati almeno due degli interventi previsti al comma 2 *bis*, la detrazione si applica sulle spese sostenute fino ad una spesa massima complessiva di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) da suddividere in quindici anni con un massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) per periodo di imposta. La suddetta detrazione di imposta si applica alla spesa effettiva sostenuta decurtata dell'importo precedentemente autorizzato.”.

Art. 14

(Scadenza per l'ultimazione di pratiche energetiche e l'ottenimento di contributi a fondo perduto)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della Legge 3 aprile 2014 n.48 è aggiunto il seguente comma: “1 *bis*. Gli interventi disciplinati dalla Legge 3 aprile 2014 n.48 per i quali è stata presentata richiesta di concessione o autorizzazione edilizia entro il 31 dicembre 2021 devono essere ultimati nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 14 del Decreto - Legge 23 marzo 2021 n.57.”.

2. Il comma 14 dell'articolo 9 del Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51 è così modificato: “14. Le richieste per l'ottenimento dei contributi di cui al presente Capo decadono dopo cinque anni a far data dalla presentazione delle stesse, ad esclusione delle richieste avanzate entro il 31 dicembre 2021, che decadono dopo sei anni.”.

Art. 15

(Posticipo redazione quarto Piano Energetico della Repubblica di San Marino – PEN)

1. Considerate che le forti fluttuazioni del mercato dell'energia a partire da fine estate 2021, aggravate dallo scoppio della guerra in Ucraina, rendono difficile ipotizzare scenari energetici sui quali basare le analisi e le linee guida, il Piano Energetico della Repubblica di San Marino – PEN, da redigersi ogni quattro anni, da parte dell'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia ai sensi della lettera a), comma 1 dell'articolo 2 della Legge 3 aprile 2014 n.48 sarà posticipato di un anno e, pertanto, il quarto PEN sarà redatto per gli anni 2023-2026.

Art. 16

(Proroga dei termini per l'attuazione degli interventi finalizzati allo sviluppo imprenditoriale, economico ed occupazionale della Repubblica di San Marino)

1. Il termine previsto per l'adozione, da parte del Congresso di Stato, di delibera che preveda la cessione gratuita all'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino della proprietà delle aree

distinte catastalmente al Foglio di Mappa 51 Particelle n.49, n.72, n.74, n.77, n.285, n.291, n.29 (ex n.29, in parte) e n.439 (ex n.282, in parte) di cui all'articolo 3, comma 1 della Legge 18 marzo 2022 n.38, è prorogato al 31 dicembre 2022.

2. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2 della Legge n.38/2022, previsto per la stipula dell'atto pubblico di trasferimento, in favore dell'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, della proprietà delle aree di cui al comma 1 del presente articolo, è stabilito al 31 marzo 2023.

3. Il vincolo di inalienabilità decennale stabilito all'articolo 3, comma 5 della Legge n.38/2022 sui terreni oggetto di modifica di destinazione d'uso e sui fabbricati o porzioni di essi realizzati sui predetti terreni, deve intendersi perfezionato nei confronti della società Fontevivo Immobiliare S.r.l. che cederà, altresì, all'Ecc.ma Camera la proprietà delle aree di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Il progetto imprenditoriale riconosciuto infrastruttura strategica con delibera del Congresso di Stato n.26 del 13 settembre 2021 è da intendersi realizzato dalla società FLUITECO S.r.l. ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge n.38/2022 nei termini precisati dalla delibera del Congresso di Stato n.29 del 12 settembre 2022.

Art. 17

(Internazionalizzazione del sistema d'istruzione sammarinese – Erasmus Plus)

1. Al fine di agevolare il percorso di internazionalizzazione del sistema d'istruzione sammarinese e dell'Università presso gli organismi dell'Unione Europea e/o del Consiglio di Europa, per gli adempimenti derivanti dalla Convenzione di Lisbona e per sostenere il percorso di riforma internazionale dei sistemi di istruzione universitaria, ivi compreso il Progetto Erasmus Plus, è istituito il capitolo di spesa 1-6-4815 “ Oneri per il processo di internazionalizzazione del sistema di istruzione sammarinese”.

2. Sul capitolo trovano imputazione tutti gli oneri derivanti dai progetti di cui al comma 1 comprese le spese di ospitalità, rappresentanza, servizi, collaborazioni e consulenze e gli oneri derivanti dalle missioni e trasferte di collaboratori esterni.

Art.18

(Modifica del termine per l'archiviazione delle fatture elettroniche dell'anno 2021)

1. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 8 del Decreto Delegato 5 agosto 2021 n.148, per l'archiviazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute nell'anno 2021, è posticipato al 30 settembre 2023.

Art. 19

(Obbligo di nomina di un rappresentante fiscale o della identificazione diretta)

1. Le persone fisiche o giuridiche non residenti, tenute all'assolvimento nei confronti dell'Ufficio tributario di obblighi fiscali di cui alla Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive modifiche e di altre imposte indirette vigenti, devono identificarsi con le modalità di cui al presente articolo.

2. L'identificazione non costituisce di per sé stabile organizzazione del soggetto estero ai sensi delle norme in materia di imposte dirette.

3. L'identificazione di cui al comma 1 può avvenire mediante la nomina nella Repubblica di San Marino di un rappresentante fiscale che in virtù di contratto di mandato, risultante nella forma di scrittura privata, rappresenta fiscalmente un soggetto non residente o un gruppo di soggetti nei confronti dell'Ufficio Tributario.

4. Può essere designato rappresentante fiscale in territorio il soggetto persona fisica o giuridica residente, il quale risponde in solido con il soggetto rappresentato del corretto adempimento degli

obblighi imposti dalle norme vigenti ivi compresa la conservazione della documentazione relativa alle operazioni compiute.

5. Il rappresentante fiscale deposita presso l'Ufficio Attività Economiche richiesta di rilascio del codice operatore economico per conto del soggetto rappresentato assumendone gli obblighi.

6. La rinuncia al mandato ha effetto il quindicesimo giorno dalla comunicazione presentata all'Ufficio Tributario, fatte salve le responsabilità derivanti dagli atti compiuti o che dovevano essere compiuti durante la vigenza del contratto.

7. In alternativa all'identificazione di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1 che cedono in territorio sammarinese beni o servizi a distanza a privati, possono identificarsi direttamente richiedendo il rilascio di apposito codice operatore economico all'Ufficio Attività Economiche.

Art. 20

(Abrogazione del Decreto - Legge 25 settembre 2018 n.123 "Disciplina del regime per la detassazione dei redditi derivanti da beni immateriali" e Norma Transitoria)

1. Il Decreto – Legge 25 settembre 2018 n.123 è abrogato.

2. Sono fatte salve le istanze già presentate ai sensi del Decreto – Legge 25 settembre 2018 n.123 alla data del 1 ottobre 2022 e fino ad espletamento degli effetti prodotti.

3. Sono fatti salvi gli atti e gli effetti prodotti durante la vigenza del Decreto – Legge 25 settembre 2018 n.123.

Art. 21

(Modifiche alla Legge 26 novembre 2021 n.192 "Misure di risoluzione delle controversie relative al trattamento fiscale – procedure amichevoli (MAP) ai sensi degli accordi in materia di doppia imposizione fiscale e scambio d'informazioni in materia fiscale")

1. L'articolo 1 della Legge 26 novembre 2021 n.192 è così modificato:

"Art. 1

(Oggetto ed ambito di applicazione)

1. Considerata la necessità per la Repubblica di San Marino di adeguare l'ordinamento sammarinese agli orientamenti della migliore prassi internazionale (e, in particolare, all'azione 14 dell'Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, "Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective"), con particolare riferimento alla necessità di rendere maggiormente efficace il meccanismo della composizione amichevole delle controversie internazionali di cui all'articolo 25 del Modello OCSE di Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni e, conseguentemente:

- adottare misure al fine di rendere maggiormente efficace l'implementazione di meccanismi di risoluzione amichevole delle controversie tra la Repubblica di San Marino e gli Stati contraenti;
- implementare gli standard minimi che garantiscono l'efficace applicazione dei predetti meccanismi;

la presente legge stabilisce le norme relative alle procedure di composizione amichevole delle controversie attivabili ai sensi delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio stipulate tra l'autorità competente sammarinese e le autorità competenti degli altri Stati Contraenti.

La fonte giuridica di attivazione delle procedure di composizione amichevole delle controversie di cui alla presente legge è rinvenibile nelle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio.

2. La presente legge disciplina inoltre:

- l'attuazione, nel rispetto del principio della buona fede, degli obblighi derivanti dalle procedure di composizione amichevole delle controversie da parte della Repubblica di San Marino e il

- rispetto delle tempistiche prefissate dall'OCSE per la risoluzione delle controversie mediante procedura amichevole;
- l'implementazione e il miglioramento dei processi amministrativi orientati alla prevenzione e alla risoluzione delle controversie nell'ambito delle Convenzioni internazionali in materia fiscale nel rispetto dei tempi individuati dall'OCSE;
 - l'accesso alle procedure di composizione amichevole delle controversie tra Stati a tutti i contribuenti ogniqualvolta si configurino circostanze idonee.”.

2. Il numero 10) del comma 13 dell'articolo 3 della Legge 26 novembre 2021 n.192 è così modificato:

“10) informazioni relative a eventuali altre istanze di apertura di procedura amichevole di composizione delle controversie presentate ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni stipulati da San Marino, nonché l'espresso impegno da parte dei soggetti interessati di non proseguire nel procedimento in corso avviato sulla medesima questione controversa a seguito della suddetta apertura di procedura amichevole di composizione di controversie.”.

3. Il comma 3 dell'articolo 4 della Legge 26 novembre 2021 n.192 è così sostituito:

“3. Entro centottanta giorni dalla data della ricezione dell'istanza di apertura di procedura amichevole o, se richieste, entro centottanta giorni dalla data di ricezione delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino valuta la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per l'apertura della procedura amichevole ed accerta, in particolare, se l'istante correttamente ritenga che le azioni di uno o di entrambi gli Stati comportano o comporteranno un'imposizione non conforme alla Convenzione. Nel caso in cui la procedura amichevole abbia ad oggetto il rimborso di imposte prelevate in difformità dalle previsioni convenzionali, la verifica di ammissibilità dell'istanza – inclusa la verifica della valida presentazione di un'istanza di rimborso nonché la ricezione di un provvedimento di diniego o il decorso dei termini previsti per la formazione del silenzio-rifiuto – viene effettuata dall'Ufficio Tributario. Ove l'istanza risulti ammissibile e fondata, l'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino può, ricorrendone i presupposti, decidere di risolvere la questione controversa in via unilaterale, senza coinvolgere le altre autorità competenti degli Stati interessati, dandone tempestiva comunicazione ai soggetti interessati e alle autorità competenti degli altri Stati. In tal caso, non si procede con la procedura di cui alla presente legge.”.

4. Il comma 2 dell'articolo 6 della Legge 26 novembre 2021 n.192 è così sostituito:

“2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato, su richiesta scritta motivata dell'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino o dell'autorità competente di un altro Stato interessato nell'ipotesi in cui la risoluzione della questione controversa richieda ragionevolmente maggiori sforzi ed entrambe le autorità competenti abbiano bisogno di maggior tempo per la conclusione della procedura.”.

5. La rubrica dell'articolo 17 della Legge 26 novembre 2021 n.192 è così sostituita:

“(Decisione delle autorità competenti a seguito della procedura di composizione amichevole delle controversie)”.

6. La rubrica dell'articolo 18 della Legge 26 novembre 2021 n.192 è così sostituita:

“(Esecuzione delle decisioni adottate nell'ambito della procedura di composizione amichevole delle controversie)”.

7. Il comma 3 dell'articolo 18 della Legge 26 novembre 2021 n.192 è così sostituito:

“3. Nel caso di decisioni adottate ad esito della procedura di cui al comma 1, attivata da soggetti che abbiano definito ai sensi del comma 6 dell'articolo 6 e al comma 3 dell'articolo 17, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo si tiene conto delle somme già versate.”.

8. L'articolo 20 della Legge 26 novembre 2021 n.192 è così sostituito:

“Art. 20
(Disposizioni varie)

1. Alle informazioni richieste ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 e del comma 3 dell'articolo 6, si applicano le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, dei segreti commerciali, aziendali, industriali, professionali o delle procedure commerciali.

2. La trattazione della questione controversa nell'ambito della procedura di composizione amichevole delle controversie non impedisce l'instaurazione o la continuazione, nell'ordinamento interno, di procedimenti che possono dar luogo all'irrogazione di sanzioni, relativi alla medesima questione controversa.

3. Nel caso in cui nell'ordinamento interno siano stati avviati procedimenti per una delle condotte di cui agli articoli 389 e seguenti del Codice Penale sammarinese, in relazione al reddito o al patrimonio oggetto di rettifica e detti procedimenti si svolgano simultaneamente ad una delle procedure di cui alla presente legge, l'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino può sospendere le suddette procedure a decorrere dalla data di accettazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole fino alla data dell'esito finale dei procedimenti.

4. Qualora per qualsiasi motivo una questione controversa non sussista più, la procedura di cui alla presente legge si conclude con effetto immediato. L'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino ne dà tempestiva comunicazione ai soggetti interessati, indicando i motivi che hanno determinato la chiusura della procedura.

5. Al verificarsi dell'ipotesi di sospensione richiesta ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 della presente legge, nel computo del termine per la perenzione d'istanza, che inizia a decorrere dal primo giorno giuridico successivo all'udienza di contestazione della lite, non si calcolano i giorni giuridici intercorsi fra il decreto di sospensione della causa e quello di revoca della sospensione stessa, nell'ambito di applicazione del punto 12.0 dell'articolo 2 della Legge 17 giugno 1994 n.55 e successive modifiche.”.

9. L'articolo 22 della Legge 26 novembre 2021 n.192 è così sostituito:

“Art. 22
(Decorrenza)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle istanze di apertura di procedura di composizione amichevole delle controversie presentate a decorrere dal 1° gennaio 2022 sulle questioni controverse riguardanti il reddito o il patrimonio relative al periodo d'imposta che inizia il 1° gennaio 2021 e ai successivi periodi d'imposta.”.

Art. 22
(Modifiche alla Legge 18 marzo 2022 n.37 “Disposizioni in materia di collegi sindacali e/o revisori di nomina del Consiglio Grande e Generale”)

1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2 della Legge 18 marzo 2022 n.37 “Disposizioni in materia di collegi sindacali e/o revisori di nomina del Consiglio Grande e Generale”, come modificato dall'articolo 29 della Legge 24 giugno 2022 n.94, è stabilito al 31 dicembre 2022.

2. L'espressione "devono essere iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, o all'Ordine degli Avvocati e Notai" contenuta all'articolo 1, comma 1 della precitata Legge n.37/2022 è sostituita con "devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o all'Albo degli Avvocati e Notai".

Art. 23

(Processo telematico)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della Legge 23 dicembre 2020 n.223 sono estese anche al processo civile e penale nonché ad ogni procedura giudiziale.

Art. 24

(Modifica dell'articolo 43 della Legge 17 settembre 1999 n.96)

1. L'articolo 43, secondo comma della Legge 17 settembre 1999 n.96 è abrogato.

Art. 25

(Istituzione e disciplina di un nuovo Registro Unico)

1. Il Registro dei Fornitori di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 e successive modifiche ed il Registro di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto 20 gennaio 2000 n.10 e successive modifiche sono uniti in un Registro Unico suddiviso in due sezioni e tenuto dall'Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio (ASE-CC). La disciplina del suddetto Registro Unico è definita con decreto delegato, ferme restando le ulteriori deleghe contenute nell'articolo 24 della Legge 24 dicembre 2018 n.173, nella Legge 27 marzo 2002 n.49 e nella Legge 17 settembre 1999 n.96.

Art. 26

(Variazione al Bilancio di previsione dello Stato)

1. A norma dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, su conforme delibera del Congresso di Stato n.31 del 22 agosto 2022, è approvato lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022 (Allegato "A") di cui all'articolo 56 della Legge 22 dicembre 2021 n. 207, così come modificato dall'articolo 45 della Legge 24 giugno 2022 n.94, che risulta così ulteriormente modificato:

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate tributarie	€	535.783.800,00
Titolo 2-Entrate extratributarie	€	68.806.023,26
Titolo 3-Alienazione, ammortamento di beni patrimoniali e rimborsi di crediti	€	2.232.000,00
Titolo 4-Entrate derivanti dall'accensione di mutui e prestiti	€	100.000.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€	41.279.064,00
Totale Generale Entrate	€	748.100.887,26

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	597.037.105,07
Titolo 2-Spese in conto capitale	€	71.290.855,44
Titolo 3-Rimborso di prestiti	€	38.493.862,75
Titolo 4-Partite di giro	€	41.279.064,00
Totale Generale Uscite	€	748.100.887,26

Art. 27*(Variazione al Bilancio di previsione dell'A.A.S.L.P.)*

1. A norma dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (A.A.S.L.P.) n.1 del 13 ottobre 2022 è approvato lo schema di Variazione al Bilancio di Previsione dell'A.A.S.L.P., per l'esercizio finanziario 2022 (Allegato "B") di cui all'articolo 57 della Legge n.207/2021, così come modificato dall'articolo 46 della Legge n.94/2022, che risulta così ulteriormente modificato:

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate correnti	€	23.572.066,26
Titolo 2-Entrate patrimoniali	€	1.000,00
Titolo 4-Contabilità speciali	€	550.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€	6.063.000,00
Totale Generale Entrate	€	30.186.066,26

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	11.365.000,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€	12.034.566,26
Titolo 3-Spese in conto capitale	€	173.500,00
Titolo 5-Contabilità speciali	€	550.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€	6.063.000,00
Totale Generale Uscite	€	30.186.066,26

Art. 28*(Variazione al Bilancio di Previsione del C.O.N.S.)*

1. A norma dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, su conforme delibera del Comitato Esecutivo n.10 del 6 ottobre 2022 è approvato lo schema di Variazione al Bilancio di Previsione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese per l'esercizio finanziario 2022 (Allegato "D") di cui all'articolo 59 della Legge n.207/2021, così come modificato dall'articolo 47 della Legge n.94/2022, che risulta così ulteriormente modificato:

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate ordinarie	€	4.790.000,00
Titolo 2-Entrate straordinarie	€	350.000,00
Titolo 3-Entrate diverse	€	719.600,00
Titolo 4-Entrata conto capitale CONS	€	100.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€	200.000,00
Totale Generale Entrate	€	6.159.600,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	5.449.435,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€	407.665,00
Titolo 3-Oneri non ripartibili	€	2.500,00
Titolo 4-Spese in conto capitale	€	100.000,00
Titolo 5-Rimborso di prestiti	€	//
Titolo 6-Partite di giro	€	200.000,00
Totale Generale Uscite	€	6.159.600,00

Art. 29*(Variazione al Bilancio di Previsione dell'I.S.S.)*

1. A norma dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, su conforme delibera del Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (I.S.S.) n.1 del 11 ottobre 2022, è approvato lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione dell'I.S.S. per l'esercizio finanziario 2022 (Allegato "E"), di cui all'articolo 60 della Legge n.207/2021, così come modificato dall'articolo 48 della Legge n.94/2022, che risulta così ulteriormente modificato:

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1- Finanziamento attività assistenziale Sanitaria e Socio Sanitaria	€	103.670.000,00
Titolo 2- Finanziamento attività previdenziale	€	234.074.000,00
Titolo 3- Entrate da attività amministrative, tecniche e servizi generali	€	39.129.463,87
Titolo 4- Entrate derivanti da alienazione beni patrimoniali	€	1.000,00
Titolo 5- Acquisizione mezzi finanziari	€	//
Titolo 6- Partite di giro	€	32.560.000,00
Totale Generale Entrate	€	409.434.463,87

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Uscite correnti	€	372.354.463,87
Titolo 2-Uscite in conto capitale	€	4.520.000,00
Titolo 3-Rimborso di mutui	€	//
Titolo 4-Partite di giro	€	32.560.000,00
Totale Generale Uscite	€	409.434.463,87

2. Il comma 2 dell'articolo 60 della Legge n.207/2021 così come modificato dal comma 2 dell'articolo 48 della Legge n.94/2022 è così ulteriormente modificato:

“2. Ai sensi e agli effetti del comma 3 dell'articolo 26 della Legge 20 dicembre 2002 n.112, è autorizzata l'erogazione, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, per acconti all'I.S.S., per l'esercizio finanziario 2022, di un fondo di dotazione per l'assistenza sanitaria e per il finanziamento del servizio socio-sanitario, da imputare sul capitolo 1-10-4590, nella misura di euro 85.000.000,00 e un contributo per investimenti da imputare sul capitolo 2-10-7495 nella misura di euro 2.200.000,00. L'erogazione per acconti è autorizzata altresì per i capitoli relativi ai fondi previdenziali a carico dello Stato ed inseriti nell'allegato "T" di cui all'articolo 70, comma 1.”

Art. 30*(Variazione al Bilancio di Previsione dell'Università degli Studi)*

1. A norma dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università n.13 del 13 ottobre 2022, è approvato lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione dell'Università degli Studi per l'esercizio finanziario 2022 (Allegato "F") di cui all'articolo 62 della Legge n.207/2021, che risulta così modificato:

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate correnti	€	6.717.570,00
Titolo 2-Entrate in conto capitale	€	221.600,00
Titolo 3-Partite di giro	€	805.000,00
Totale Generale Entrate	€	7.744.170,00
Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	6.717.570,00
Titolo 2-Spese conto capitale	€	221.600,00
Titolo 3-Partite di giro	€	805.000,00
Totale Generale Uscite	€	7.744.170,00

Art. 31*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 ottobre 2022/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

*Maria Luisa Berti – Manuel Ciavatta*IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI*Elena Tonnini*